



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO “Raffaele Poidomani”
97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

Circolare n. 34

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.
dell'I.C. “R. Poidomani”

OGGETTO: DIRETTIVA FRUIZIONE PERMESSI LEGGE 104

Con la presente direttiva si ricorda al tutto personale in servizio la sintesi normativa della Legge 104 e si indicano le modalità di fruizione dei permessi *ex lege*.

Le persone legittimate ad assistere le persone in situazione di disabilità grave e, quindi, a fruire dei 3 giorni di permesso mensile, secondo l'art. 33, comma 3, della **legge n. 104/92**, sono: **il genitore, il coniuge, il parente o l'affine entro il 2° grado**. In subordine, titolati alla fruizione dei permessi possono essere i parenti e gli affini di 3° grado, alle seguenti condizioni:

- quando i genitori o il coniuge della persona disabile sono deceduti o mancanti;
- quando i genitori o il coniuge della persona disabile sono affetti da malattie invalidanti.

L'art. 15, comma 6, del CCNL scuola 2006-2009, recita: **“i permessi mensili (...) devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti”**.

Successivamente, il Dipartimento della Funzione pubblica, con il parere n. 13 del 2008, ha precisato: **“al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione, le amministrazioni dovrebbe concordare preventivamente con il lavoratore le giornate o le ore di permesso. A questo scopo può essere utile elaborare un piano per la fruizione dei permessi, che naturalmente è solo lo strumento formale dell'accordo lavorativo, il cui contenuto si può riempire sulla base della sussistenza del presupposto della legittimazione al congedo per il lavoratore”**.

Lo stesso Dipartimento, con la circolare n. 13 del 2010, ha ribadito: **“salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa”**

L'ARAN in risposta (SC_066_ Orientamenti Applicativi dell'1.08.2012) ad un apposito quesito (“Come possono essere fruiti i giorni di permesso art. 33, comma 3, legge 105/92”), dopo aver richiamato la disciplina contrattuale – l'art. 15, comma 6. del CCNL 29.11.2007-, chiarisce: **“in ogni caso la concessione di giornate di assenza ricade nelle scelte organizzative adottate dal dirigente della struttura con i poteri del privato datore di lavoro, di cui all'art.5, comma 2, del D.lgs. 165/2001”**.

Ed è l'ultima norma indicata che consente al dirigente scolastico – tramite atti unilaterali organizzativi – di assicurare l'efficacia e l'efficienza del servizio dell'Unità scolastica cui è preposto. Sicché lo stesso è titolato ad **emanare direttive interne di organizzazione, stabilire l'articolazione dell'orario di servizio di docenti e Ata, assegnare la sede di servizio, etc.** Di conseguenza, **può ben pretendere dal docente interessato una preventiva fruizione concordata dei permessi.** Ciò, al fine di predisporre in anticipo una più organica e funzionale sostituzione del docente assente e, al contempo, evitare che, sistematicamente, le stesse classi e i medesimi alunni siano deprivati del docente titolare e dell'insegnamento disciplinare dovuto.

In ultimo il CCNL Scuola 2016-2018 all'art. 48 comma 2 prevede *“al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, **predisporre, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese**”*

tanto premesso

Il dirigente scolastico comunica a tutto il personale che **i permessi suddetti andranno comunicati entro l'ultimo giorno del mese precedente e non potranno essere fruiti nel medesimo giorno (ad esempio sempre di lunedì), ma prevedranno una rotazione.**

Naturalmente, la fruizione concordata viene meno o può essere interrotta a fronte di **bisogni estremamente urgenti** della persona disabile, che il personale fruitore, però, ha **l'obbligo di documentare adeguatamente.**

*La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Veronica Veneziano
Firmato digitalmente*